

TRIBUNALE DI NUORO

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La sig.ra **Francesca SANNA** nata a Nuoro il 14.12.1976 (C.F.: SNNFNC76T54F979V) elettivamente domiciliata a Nuoro, in Via S. Barbara n. 27 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Viglino (C.F.: VGLNDR75C19F979E - pec: andrea.viglino@pec.it), che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato ed inserita nel relativo fascicolo telematico,

- ricorrente -

contro

il **MIUR - U.S.R. Sardegna, A.T. di Nuoro - Liceo Sebastiano Satta di Nuoro**, in persona dei loro legali rappresentanti p.t. difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Cagliari;

- resistenti -

e nei confronti della

sig.ra **Luana Franca PIO**, residente in Viale Italia n. 85 - 08025 Oliena (NU).

- controinteressata -

1) L'odierna ricorrente è una assistente tecnico amministrativo (ATA) precario in possesso del Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico "E. Fermi" di Nuoro nonché del Diploma di Laurea in Scienze ambientali conseguito nell'anno 2003 presso l'Università degli studi di Sassari.

2) Negli anni 2014/2015 l'odierna comparente frequentava un corso professionale organizzato dallo I.E.R.F.O.P., ente accreditato dalla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978, intitolato *"Addetto alla gestione delle informazioni al cliente/utente e alla promozione di servizi ed immagine di una struttura pubblica o privata"* (Doc. n. 1).



Il corso professionale, della durata di 1000 (mille) ore, prevedeva le seguenti competenze:

- DI BASE (cittadinanza attiva, inclusione sociale e occupazione – 80 ore)
- TECNICO-PROFESSIONALI (Strategie e tecniche di comunicazione, Gestione espositiva e comunicazione visiva, comunicazione pubblica e istituzionale, informatica per una comunicazione efficace, Stage – 580 ore)
- TRASVERSALI (Lingua inglese, Lingua spagnola, Office automation, Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Primo soccorso in azienda, Prevenzione incendi, Organizzazione d'impresa – 340 ore).

La ricorrente terminava il percorso formativo con un tirocinio pratico della durata di 200 ore svolto presso la Camera di Commercio di Nuoro e con il superamento di un esame finale consistente in una prova orale, una prova scritta ed una prova pratica o simulata.

3) Con il DM n. 640/2017 venivano aggiornate le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per gli anni 2017/2020 (il cui prossimo aggiornamento è stato dipoi prorogato all'anno 2021 dal Decreto n. 947/2017).

In data 27.10.2017 la ricorrente inoltrava al Liceo Satta di Nuoro domanda di inserimento nella Terza fascia delle citate graduatorie dichiarando, oltre ai titoli studio (Diploma di maturità e Diploma di Laurea), anche l'attestato di qualifica professionale ottenuto superando il corso sopra indicato al quale, l'Allegato A/1 del medesimo DM n. 640/2017 recante la "*Tabelle di valutazione dei titoli per le supplenze del personale ATA*", attribuisce punti 1,5 (Doc. n. 2).

Pertanto, in virtù dei titoli indicati nella propria domanda (pag. 10) alla ricorrente spettava, per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), punti 9,67 per il Diploma di maturità scientifica, punti 2 per la Laurea e punti 1,5 per la qualifica professionale, per un punteggio complessivo di 13,17.



4) In data 31.08.2018 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di Terza fascia del personale ATA dell'Istituto Satta di Nuoro laddove l'odierna ricorrente veniva inserita alla posizione n. 529 con il punteggio di 11,67 (Doc. n. 3).

La predetta graduatoria rileva, con tutta evidenza, il mancato riconoscimento di punti 1,5 spettanti per il possesso della qualifica professionale che, ripetesi, avrebbe dovuto comportare un punteggio complessivo di 13,17.

Va, inoltre, precisato che la ricorrente ha indicato, nella piattaforma *on line* del Miur, ulteriori 23 Istituti/Scuole al fine di essere inserita anche nelle relative graduatorie del personale ATA.

Il punteggio assegnato alla ricorrente in ciascuna graduatoria è quello riconosciuto o attribuito alla medesima dal Liceo Satta che ha ricevuto la domanda di inserimento.

Pertanto, il mancato riconoscimento di punti 1,5 per l'attestato di qualifica professionale da parte del Liceo Satta si è ripercosso negativamente anche nelle graduatorie ATA degli ulteriori Istituti nei quali la ricorrente ha chiesto di essere inserita.

5) Ciò stante, la sig.ra Sanna inoltrava formale reclamo chiedendo il riconoscimento dei punti spettanti per il possesso del titolo di qualifica professionale con conseguente aggiornamento della graduatoria (Doc. n. 4).

Con nota dell' 8.8.2018 la Dirigente del Liceo Satta rigettava il reclamo così motivando: *"l'attestato di qualifica non è stato oggetto di valutazione in quanto non rientrante nella fattispecie prevista dalla tabella di valutazione dei titoli culturali di cui all'O.M. 640 del 30/08/2017 che prevede un Attestato di qualifica professionale di cui all' articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici"* (Doc. n. 5).

6) In data 6.09.2018 l'odierna ricorrente depositava, presso la Segreteria della citata Scuola, le dichiarazioni del Direttore delle attività didattiche e formative dello IERFOP che evidenziavano come il corso avesse svolto ed approfondito materie attinenti alla gestione delle amministrazioni sia pubbliche sia private e in particolare la trattazione



testi mediante strumenti di video scrittura e informatici conformemente a quanto previsto dal DM n. 640/2017 (Docc. nn. 6 e 7).

Ciononostante, in data 20.9.2018 la Dirigente del Liceo Satta rigettava ancora una volta la richiesta di aggiornamento del punteggio richiamandosi alla motivazione già data (Doc. n. 8).

7) Con diffida del 28.11.2018 a firma del sottoscritto difensore, si chiedeva di riconsiderare la questione riconoscendo all'esponente il punteggio e modificando, in autotutela, la graduatoria evidenziando nuovamente che il contenuto del corso, relativo alla trattazione di testi e alla gestione delle amministrazioni con mezzi informatici, prevaleva sulla denominazione formale dello stesso (Doc. n. 9).

8) In data 22.11.2018 il Dirigente rigettava la richiesta affermando ancora che in base al titolo del corso lo stesso *"non era relativo alla trattazione testi e/o alla gestione delle amministrazioni mediante strumenti di video scrittura o informatici"* e che per tali ragioni non poteva essere riconosciuto ai fini dell'attribuzione del punteggio (Doc. n. 10).

Dalla sopra enunciata ricostruzione dei fatti si evidenzia come il mancato riconoscimento del punteggio relativo all'attestato conseguito dalla ricorrente sia del tutto illegittimo per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

A) La Legge n. 845/1978 stabilisce che al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita (...).

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

B) La tabella di valutazione dei titoli del personale ATA per le supplenze di assistente amministrativo (Allegato A/1, lettera A), punto n. 3 del DM n. 640/2017) prevede la



valutazione di punti 1,5 per *"l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 14 della Legge 845 del 1978 relativo alla trattazione dei testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura ed informatici"*. Secondo la predetta tabella titoli, nel caso di più titoli se ne valuta uno solo (Doc. n. 11).

Va subito precisato che il rigetto della richiesta di aggiornamento del punteggio da parte della Scuola dipende unicamente da una questione formale.

L'attestato ottenuto dalla ricorrente, infatti, non contiene nel titolo la dicitura *"trattazione testi e/o gestione delle amministrazioni mediante strumenti di video scrittura o informatici"* come riportato nel citato allegato A1 della Legge 845/1978.

Al riguardo vale la pena rilevare che gli attestati di qualifica professionale rilasciati ai sensi della legge n. 845/1978 non hanno mai tale denominazione posto che la trattazione testi è solo una delle materie che vengono affrontate nei corsi e che attualmente riguarda lo studio principalmente dell'applicazione Word e degli altri applicativi del pacchetto Office di Microsoft.

Onde comprendere quanto detto è necessario chiarire che in passato la trattazione testi si riferiva alla dattilografia.

Quest'ultima, con l'introduzione del computer in ogni ambiente di lavoro, ivi compreso nella pubblica amministrazione, è stata superata con lo studio e la pratica degli applicativi informatici maggiormente diffusi che consentono non solo la trattazione dei testi con mezzi informatici, ma anche l'uso di fogli di calcolo, di presentazioni multimediali etc..

Stando così le cose appare evidente che il riconoscimento degli attestati di qualifica professionale di cui alla Legge 845/1978 deve essere attualmente effettuato in base al contenuto degli stessi e non al titolo che gli viene dato.

In particolare occorre verificare la finalità del corso e il relativo piano di studio.

Pertanto, rientrano nell'ambito degli attestati valutabili quelli che si riferiscono a corsi professionali aventi ad oggetto la trattazione testi e la gestione amministrativa delle



pubbliche amministrazioni mediante strumenti informatici e di video scrittura come oggi comunemente intese.

Il corso superato dalla ricorrente ha trattato proprio lo studio e la verifica, tra le varie materie, della moderna trattazione testi e gestione della amministrazione attraverso lo studio dei seguenti applicativi informatici: word (applicazione di testo); excel (foglio di calcolo); power point (strumenti di presentazione), access (database), internet e web (browser internet); outlook (posta elettronica) tutti ricompresi all'interno del pacchetto "Office Automation" per il quale sono state dedicate 70 ore di corso a cui vanno aggiunte ulteriori 110 ore di "Informatica per una comunicazione efficace".

Le applicazioni sopra richiamate comprendono l'intero pacchetto Office utilizzato nella gestione di ogni pratica all'interno della Scuola da parte di tutti gli Assistenti Amministrativi.

Il piano di studi indicato nel programma del corso frequentato dalla comparente regolarmente allegato alla domanda di inserimento e le dichiarazioni del Direttore delle attività didattiche e formative sopra richiamate dimostrano che il corso svolto dalla ricorrente ha approfondito le materie relative alla gestione delle amministrazioni, sia pubbliche sia private, ed è stato articolato sviluppando la trattazione testi mediante strumenti di videoscrittura.

Non vi è, pertanto, alcuna legittima motivazione perché la Dirigente del Liceo Satta rifiuti il predetto attestato che ritiene non valutabile ai sensi del DM 640/2017 solo perché la denominazione (*Addetto alla gestione delle informazioni al cliente/utente e alla promozione di servizi ed immagine di una struttura pubblica o privata*) non corrisponde alla dicitura letterale di "*trattazione testi e/o gestione amministrativa delle pubbliche amministrazioni*" che peraltro, essendo previsti alternativamente, devono anche essere valutati singolarmente.

L'illegittimità del mancato riconoscimento del reclamato punteggio è altresì acclarato dal comportamento dell'Amministrazione stessa che, infatti, ha accettato e riconosciuto il punteggio previsto per attestati di qualifica professionali, anch'essi rilasciati ai sensi



della Legge n. 845/1978, denominati *“Tecnico dei servizi dell’Impresa”*, come nel caso dell’Assistente Amministrativa Carta Ilenia, ovvero denominato *“Addetto alle operazioni e alle procedure amministrative”* rilasciato al sig. Gian Piero Mura (Docc. nn. 12 e 13).

In questi casi, gli Istituti a cui gli Assistenti hanno presentato la domanda allegando l’attestato di qualifica professionale, prima di attribuire il relativo punteggio, hanno semplicemente verificato che il contenuto del corso comprendesse le materie informatiche corrispondenti alla trattazione testi e/o alla gestione dell’amministrazioni mediante strumenti informatici.

Ma la cosa più sorprendente che dimostra ancor più la validità dell’attestato di qualifica professionale in possesso della ricorrente è che lo stesso identico titolo, con la medesima denominazione, è stato pienamente valutato dall’ITC Chironi di Nuoro.

La sig.ra Dettori, infatti, compagna di corso della sig.ra Sanna ed anch’essa Assistente Amministrativo, ha ottenuto dall’ITC Chironi il riconoscimento di punti 1,5 per il medesimo titolo rilasciato dallo IERFOP.

Dalla valutazione della domanda presentata dalla sig.ra Dettori effettuata dall’ITC di Nuoro, risulta chiaramente che alla medesima sono stati attribuiti punti 6,17 per titoli di accesso, e punti 1,5 per titoli culturali (Doc. n. 14).

Ciò è avvenuto, con tutta evidenza, a prescindere dalla denominazione formale del corso ma tenendo conto delle materie dallo stesso trattate e, quindi, delle capacità, abilità e competenze professionali acquisite dai possessori del titolo.

Da quanto sopra detto rileva come il comportamento dell’Amministrazione sia contrario ai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, uguaglianza e trasparenza cui ogni pubblica amministrazione deve attenersi posto che presso l’ITC Chironi l’attestato di qualifica viene regolarmente riconosciuto, mentre lo stesso identico attestato viene rifiutato presso il Liceo Satta.

La ricorrente, quindi, ha diritto al riconoscimento di 1,5 punti previsti dalla *“Tabella di valutazione dei titoli per le supplenze del personale ATA”*, prevista nell’Allegato A/1 del DM n. 640/2017 per l’attestato di qualifica professionale in suo possesso.



Occorre, infine, precisare che l'attribuzione di punti 1,5 per il citato titolo, per quanto poco possa apparire, è particolarmente importante perché consentirebbe alla ricorrente di ottenere il punteggio di 13,17 e di risalire la graduatoria dalla posizione n. 529 alla n. 267 (circa) con concrete possibilità di essere chiamata per le supplenze che si dovessero rendere disponibili nel prossimo anno scolastico.

Nell'anno passato la sig.ra Pio Luana ha infatti ottenuto un incarico di 200 ore per il progetto tutti a isola con solo il punteggio di 12,70 ed occupando la posizione n. 315 nella stessa graduatoria del Liceo Satta in cui è presente la ricorrente.

ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Alla luce delle superiori considerazioni sopra esposte si ritengono sussistenti i presupposti per concedere alla ricorrente anche la tutela cautelare.

Con riguardo al

fumus boni iuris

è infatti acclarato:

- 1) che la esponente è in possesso di titolo di qualifica professionale che la medesima Amministrazione ha riconosciuto valido ed efficace ai fini dell'attribuzione di punti 1,5 come previsto dalla Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 del DM n.640/2017;
- 2) che la valutazione dell'Attestato di qualifica professionale, diversamente da quanto dichiarato dall'Amministrazione, dipende unicamente dalle materie oggetto del corso che devono riguardare la trattazione testi o la gestione amministrativa dell'ente con mezzi informatici e non deve mai dipendere dalla intestazione formale del corso;
- 3) che il corso frequentato dalla ricorrente riguarda la trattazione testi e la gestione amministrativa mediante strumenti informatici come acclarato dal programma del corso stesso consegnato all'Amministrazione nonché dalle dichiarazioni del Direttore del corso.

Quanto al



periculum in mora

ossia, alla sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile che legittima l'adozione dell'invocato provvedimento in via cautelare, si sottolinea che lo stesso è certamente ravvisabile nella perdita delle supplenze che, a partire fin dal prossimo settembre, verranno assegnate ai colleghi della ricorrente che oggi occupano una posizione più avanzata in graduatoria.

Si è già detto che anche il riconoscimento di soli 1,5 punti per l'attestato professionale determina una balzo molto in alto nella graduatoria che consente di essere chiamati per le supplenze disponibili durante l'anno, com'è accaduto per la sig.ra Pio Luana con un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Aggiungasi, inoltre, che la ricorrente gode di un diritto di precedenza nella attribuzione delle nomine a causa del suo stato di invalidità civile, come indicato nella domanda di aggiornamento, regolarmente riconosciuta dall'ASL di Nuoro.

La circostanza di non lavorare pertanto incide negativamente anche sul suo stato di salute e comporta per la ricorrente anche la perdita definitiva del punteggio per il servizio non prestato.

In effetti, al successivo aggiornamento della graduatoria che avverrà nell'a.s. 2021 la ricorrente verrà irrimediabilmente superata dai colleghi che nel frattempo avranno acquisito un maggior punteggio per il servizio svolto.

In quel caso, anche il riconoscimento di punti 1,5 per l'attestato in suo possesso non consentirà alla medesima di precedere i colleghi che invece oggi potrebbe superare in graduatoria.

Va infine detto che assumere gli incarichi è di particolare importanza non solo per i risvolti economici ma anche perché il raggiungimento di 24 mesi di supplenze consente l'inserimento in prima fascia di istituto dalle quali si effettuano le chiamate per le supplenze annuali.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e



domiciliata,

conclude

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., 669 *bis* e ss e 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione di tutti i provvedimenti contrari, per le ragioni di cui in narrativa, ***in via cautelare:***

1) attribuire alla ricorrente punti 1,5 per l'attestato di qualifica professionale dalla medesima conseguito ai sensi della Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 lettera A) punto n. 3 del DM n. 640/2017 con conseguente aggiornamento di tutte le graduatorie ATA in cui è inserita;

nel merito:

1) accertare e dichiarare che l'attestato di qualifica professionale in possesso della ricorrente è valido titolo per l'attribuzione di punti 1,5 ai sensi della Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 lettera A) punto n. 3 del DM n. 640/2017 e per l'effetto ordinare che il punteggio della ricorrente venga definitivamente aggiornato in tutte le graduatorie ATA degli Istituti nei quali la medesima ha espresso le preferenze.

2) accertare e dichiarare che la supplenza di 200 ore per il progetto tutti a iscola assegnata alla sig.ra Pio Luana Franca, residente in Viale Italia n. 85 08025 Oliena (NU), spettava alla ricorrente con ogni consequenziale effetto di legge.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio ordinario e di quello cautelare da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatorio in entrambi.

L'Avvocato Andrea Viglino dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al fax 0784/178.1106 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **andrea.viglino@pec.it**.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato versato è di € 259,00.

Si depositano:



- 1) copia attestato qualifica professionale;
- 2) copia domanda inserimento graduatorie di istituto terza fascia ATA;
- 3) copia G.I. ATA Terza fascia Liceo Satta;
- 4) copia Reclamo del 30.07.2019;
- 5) copia risposta reclamo;
- 6 e 7) copie dichiarazioni Ierfop;
- 8) copia risposta secondo reclamo;
- 9) copia diffida;
- 10) copia risposta alla diffida;
- 11) copia DM 640/2017 e allegato A1;
- 12 e 13) copie attestati di qualifica professionali Carta e Mura;
- 14) copia attestato sig.ra Dettori Ierfop.

Salvis iuribus.

Nuoro, 08 agosto 2019

Avv. Andrea Viglino:

